



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 158 /2025

## AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 269 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

**Oggetto: ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, FUORI DAI CENTRI ABITATI, LUNGO LA SP 32 "MIRANESE" DAL KM 7+542 AL KM 12+570, NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA.**

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Considerato che:

- il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al fine di prevenire alcune situazioni di pericolo, data la sezione stradale;

Visto:

- il tratto della SP 32 “Miranese” fuori dai centri abitati, dal km 7+542 al km 12+570, nei Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala;
- che si è reso necessario aggiornare i limiti di velocità nella rete stradale metropolitana rilevando la possibilità di potenziare la sicurezza sul predetto tratto di strada;
- l’ art. 142 comma 2, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che consente agli enti proprietari della strada di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1 dello stesso D.lgs, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi;

Valutato che le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche del tratto della SP 32 “Miranese” sopra descritto sono assimilabili a quelle di un centro abitato, e pertanto non consentono un limite di velocità superiore ai 50 km orari, secondo quanto previsto dall’art. 142, comma 1, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Ravvisato che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere ad una revisione dei provvedimenti già adottati per limitare la velocità lungo la SP 32 “Miranese” fuori dai centri abitati, dal km 7+542 al km 12+570;

Visto il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo al protocollo n. 48576 del 26/05/2025;

In rettifica della precedente ordinanza dirigenziale n. 255/2025 del 30/05/2025, la quale riportava indicazioni chilometriche non corrette;

## **ORDINA**

- 1) l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto della SP 32 "Miranese" fuori dai centri abitati, dal km 7+542 al km 12+570, nei Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala;
- 2) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 3) che la presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima, lungo la SP 32 "Miranese" fuori dai centri abitati, dal km 7+542 al km 12+570;
- 4) la disattivazione dal 29/05/2025 dell'attività di rilevamento ai fini sanzionatori dei dispositivi fissi di rilevamento della velocità lungo la SP 32 al km 9+105 in Comune di Mirano;
- 5) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente atto, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
- 6) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala;
- 7) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 8) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente